



# COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30/06/2021

### OGGETTO:

### APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TA.RI. PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco	Sì
2. CALCAGNO Antonio - Vice Sindaco	Sì
3. FAVOLE Giuseppe - Assessore	Sì
4. RIBOTTA Emanuele - Consigliere	No
5. MENARDI Gualtiero - Consigliere	Sì
6. TOMATIS Paolo - Consigliere	Sì
7. CHIARAMELLO Teresa - Consigliere	Sì
8. FERRERO Massimo - Consigliere	Sì
9. OPERTI Donatella - Consigliere	Sì
10. PANERO Luigi - Consigliere	Sì
11. LEONE MARIANGELA - Consigliere	Sì
Totale presenti:	10
Totale assenti:	1

Partecipano alla seduta il Vice Segretario Sig. MARENCO DOTT.SSA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOZZANO Giorgio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale si tiene presso la sala polivalente della Scuola Secondaria di I grado sita in Via Morozzo n. 12 ai fini del rispetto delle misure di sicurezza per l'emergenza Covid-19

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n.158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sant'Albano Stura è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la deliberazione consiliare in data odierna, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI;

Visto in particolare l'art. 14 del nuovo regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.” e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune sia per la determinazione della TARES ed in ultimo della TARI per l'anno 2019;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 224.791,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11/06/2020 ad oggetto "TARI (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con la quale il Comune di Sant'Albano Stura ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano economico Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Considerato pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 16 ottobre 2021;
- seconda rata: 16 dicembre 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2021.

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie

economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.);

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato il nuovo Regolamento della TARI approvato in data odierna il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Ritenuto di prevedere, a norma del citato regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, secondo le seguenti modalità:

- una percentuale fino ad un massimo del 100 per cento per attività chiuse;
- una percentuale fino a d un massimo del 80 per cento per attività soggette a restrizioni;

Dato atto che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 "Sostegni-bis" ha previsto all'art. 53 l'istituzione di un Fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Evidenziato che sulla definizione di "utenze domestiche" finanziabili con il fondo Solidarietà alimentare 2021 rientra anche la Tari, si ritiene di avvalersi pertanto della facoltà di sgravare i contribuenti (delle sole utenze domestiche) di una quota di Tari utilizzando una parte del fondo assegnato;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:  
*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della*

*tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

- con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo sull'importo del Tributo;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Vice Segretario comunale;

Il Sindaco apre pertanto la discussione della proposta della deliberazione;

Preso atto della dichiarazione di voto presentata della Minoranza consiliare circa l'espressione del voto contrario, poiché trattasi di argomento strettamente collegato al punto precedente all'ordine del giorno;

Il Sindaco pone in votazione la deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 10; Voti favorevoli: n. 7; Voti contrari n. 3 (Operti, Leone e Panero – vedasi dichiarazione di voto allegata); Voti astenuti: n. 0;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione che ne fanno parte integrante e sostanziale, e ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- 3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 4) Di dare atto, in forza di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, che le tariffe quivi poste in approvazione potranno essere soggette a revisione e conseguente nuova approvazione in considerazione delle implementazioni - anche sotto forma di sopravvenute e pertinenti disposizioni legislative e/o regolamentari in materia - del neo introdotto Metodo Tariffario (MTR) per la definizione dei corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020- 2021 di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 ARERA;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
- 6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
  - prima rata: 16 ottobre 2021
  - seconda rata: 16 dicembre 2021
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2021;
- 7) che verrà prevista un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, secondo le seguenti modalità:
  - una percentuale fino ad un massimo del 100 per cento per attività chiuse;
  - una percentuale fino a d un massimo del 80 per cento per attività soggette a restrizioni;
- 8) che in relazione all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Sostegni-bis" che prevede l'istituzione di un Fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, dando atto che l'Ente si potrà avvalere della facoltà di sgravare i contribuenti (delle sole utenze domestiche) di una quota di Tari utilizzando una parte del fondo assegnato;
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Con separata votazione palese dal seguente esito:

Presenti: n. 10; Voti favorevoli: n. 7; Voti contrari: n. 3 (Operti, Panero e Leone), Astenuti: n. 0, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
BOZZANO Giorgio



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
MARENCO Dott.ssa Antonella

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/07/2021 ai sensi dell'art.124, del D.Lvo n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

li 07/07/2021



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
MARENCO Dott.ssa Antonella

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-giu-2021**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
MARENCO Dott.ssa Antonella